



Comune di Carcoforo

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di ottobre alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-------------------------------------|----------|
| 1. SESONE MARINO - Sindaco | Sì |
| 2. QUAZZOLA EZIO - Vice Sindaco | Giust. |
| 3. UBERTI RUDI IADER - Consigliere | Sì |
| 4. NOVALI ERIKA - Consigliere | Sì |
| 5. COSTA GIANMARIO - Consigliere | Sì |
| 6. BERTOLINI MAURIZIO - Consigliere | Sì |
| 7. BERTOLINI MARCO - Consigliere | No |
| 8. ROSSI LUCIANO - Consigliere | Sì |
| 9. RAGOZZI PAOLO - Consigliere | No |
| 10. USEO ALESSANDRA - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 6 |
| Totale Assenti: | 4 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SESONE MARINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'assessore esterno Stefano Pivetta.

Il Sindaco Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi del predetto del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani,*

dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che è stato compilato dai competenti uffici e viene allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti ;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione Tecnica e come da compilazione del citato modello standard dal quale emerge quanto segue:

Azioni di razionalizzazione

| Società | Azioni di razionalizzazione | di motivazioni/modalità |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| A.T.L. Valsesia Vercelli srl | Fusione di ATL | <p>Le ATL sono promosse dalla Regione Piemonte con L.R. 14/2016. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.</p> <p>I Bilanci Comunali, nella loro classificazione prevista dal D. L.gs 118/2011 prevedono, nella parte Spese, la Missione 7 "Turismo" e il relativo Programma 1 "Sviluppo e Valorizzazione del Turismo".</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Trattandosi di organismo espressamente previsto da una legge regionale, si consiglia di adire la Regione Piemonte per un intervento chiarificatore auspicando, altresì, la fusione tra Agenzie. |
|--|--|---|

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione tecnica e modello standard allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentati nella predetta Relazione tecnica le seguenti risultanze:

Azioni di razionalizzazione

| Società | Azioni di razionalizzazione | motivazioni/modalità |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| A.T.L. Valsesia Vercelli srl | Fusione di ATL | <p>Le ATL sono promosse dalla Regione Piemonte con L.R. 14/2016. Le ATL organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.</p> <p>I Bilanci Comunali, nella loro classificazione prevista dal D. L.gs 118/2011 prevedono, nella parte Spese, la Missione 7 "Turismo" e il relativo Programma 1 "Sviluppo e Valorizzazione del Turismo".</p> <p>Trattandosi di organismo espressamente previsto da una legge regionale, si consiglia di adire la Regione Piemonte per un intervento</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | chiarificatore auspicando, altresì, la fusione tra Agenzie. |
|--|--|---|

- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORSO MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Pier Michele Cucciola)

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;
Dato atto che il Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico favorevole;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile favorevole;
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza,

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to SESONE MARINO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/10/2017 al 12/11/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Carcoforo, li 28/10/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Pier Michele Cucciola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07-ott-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Carcoforo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA